



COMUNE DI GARDA

Provincia di Verona

Lungolago Regina Adelaide, n. 15 - 37016 GARDA VR

Tel. 045.6208444 - Fax 045.6208426 - P.IVA 00419930235 - comune.garda@pec.it

www.comune.garda.vr.it

Prot. n. 12083/2019.

Ordinanza n. 48/19

Garda, li 23.09.2019.

Orari di esercizio delle sale giochi autorizzate ai sensi dell'art.86 del T.U.L.L.P .5. e degli orari di funzionamento degli apparecchi con vincita in denaro installati negli esercizi autorizzati ex artt. 86 e 88 del T.U.L.L.P.S. R.D. 773/1931 e negli altri esercizi commerciali ove è consentita la loro installazione.

IL SINDACO

Premesso che:

- la patologia derivante dai giochi d'azzardo, ovvero l'incapacità di resistere all'impulso di giocare d'azzardo o a fare scommesse, comunemente denominata "*ludopatia*", rappresenta un importante problema di salute pubblica che colpisce indistintamente tutte le fasce sociali, può portare al disfacimento di rapporti familiari e sociali ed alla compromissione della posizione sociale e, nei casi più estremi, a generare fenomeni criminosi e ad alimentare il fenomeno dell'usura, con pregiudizio della libertà e della dignità umana;
- la sindrome da gioco d'azzardo è ormai qualificata dall'organizzazione Mondiale della Sanità come una malattia sociale ed una vera e propria dipendenza, caratterizzata da sintomi clinicamente rilevabili, quali la perdita del controllo sul proprio comportamento e la coazione a ripetere;
- in conseguenza dell'aumento di tale patologia tra la popolazione, già nel 2012, con il decreto legge n 158 del 13 settembre, "*Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute*", convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1. comma 1, della legge 8 novembre 2012, n. 189, il legislatore aveva previsto di aggiornare i livelli essenziali di assistenza (LEA) "*con riferimento alle prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette da ludopatia, intesa come patologia che caratterizza i soggetti affetti da sindrome da gioco con vincita in denaro, così come definita dall'organizzazione mondiale della sanità*:'

Dato atto che:

- il territorio urbano è stato nell'ultimo decennio capillarmente occupato da installazioni di gioco aleatorio sia all'interno di locali destinati ad altra attività, sia quale attività a sé stante, generando crescenti problemi a carico delle Amministrazioni comunali e delle Asl;

Verificato che:

- dalle indagini statistiche in possesso del Dipartimento delle Dipendenze relative all'Asl 9 di Verona risultano dati preoccupanti sul fenomeno del gioco d'azzardo, con particolare riferimento al territorio *della provincia di Verona*;
- pur non essendo noto il dato ufficiale del numero delle persone affette da tale patologia che non si sono ancora sottoposte a trattamenti di cura (cd. patologico sommerso), si presume che il numero delle persone coinvolte nel meccanismo del gioco compulsivo sia aumentato in maniera esponenziale;
- si stima infatti che i dati indicati rappresentino solo la punta, dell'iceberg di un fenomeno di cui nell'immediato non si percepisce la portata e che, come riferito dalle associazioni "self help" esistenti sul territorio, il numero delle persone risucchiate dal gorgo del gioco compulsivo sia destinato ad aumentare in maniera esponenziale, con intuibile rilievo sui costi pubblici e sociali;
- la percentuale dei pazienti e dei familiari seguiti dal Servizio Dipendenze è in costante aumento;

Ritenuto necessario, alla luce di quanto sopra, adottare un provvedimento a tutela della comunità gardesana volto a limitare l'uso degli apparecchi automatici, semi automatici ed elettronici per il gioco d'azzardo lecito, ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, comma 2 che così recita: *"Il Comune è l'Ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo"*;

Considerato che l'attuale quadro giuridico conferisce ai Sindaci una generale potestà di regolamentare gli orari degli esercizi ex art. 50, comma 7 del decreto legislativo sopra citato: *"Il Sindaco, altresì, coordina e riorganizza, sulla base' degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle Amministrazioni interessate; gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti."*;

Considerato che al Sindaco, in forza della disposizione sopra citata, è consentito quindi disciplinare gli orari di funzionamento degli apparecchi da gioco in presenza di motivate esigenze di ordine sociale e politico che rendano necessario tale intervento, per mitigare i riflessi sociali, oltre che clinici, della ludopatia, pur nella consapevolezza che con le limitazioni poste all'orario del funzionamento delle macchinette da gioco non si potrà eliminare il fenomeno, ma solo creare le condizioni per sfavorire un' offerta di gioco illimitata, essendo indubbiamente necessaria una più ampia azione di contrasto a livello nazionale;

Ritenuto opportuno:

- intervenire per ridurre il range temporale in cui i giocatori possano accedere agli apparecchi d'intrattenimento, con l'obiettivo di impedirne l'accesso indiscriminato e di arginarne la disponibilità senza limiti delle occasioni di gioco, in particolare nelle fascia oraria notturna in cui maggiormente si verificano fenomeni di devianza sociale;

- disincentivare l'ingresso dei più giovani nelle sale gioco, nelle videolottery (VLT) e nei bar dotati di apparecchi, dove il gioco dovrebbe rappresentare solo un'offerta marginale" tenendo conto che fra i fruitori vi sono spesso anche altri soggetti psicologicamente fragili, inconsapevoli dei danni derivanti dal gioco compulsivo e dalla dipendenza psicologica che esso è in grado di creare;
- procedere quindi alla modifica della predetta disciplina oraria stabilendo conseguentemente un inquadramento degli orari più riduttivo, tale da poter restringere l'offerta del gioco e costituire uno strumento maggiormente rispondente al drammatico evolversi del fenomeno e al dilagare di tali strutture sul territorio;

Visto l'art. 50, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;

Viste la circolare n. 557/PAS.7801.1200 del Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza del 23 giugno 2010, nonché la nota del 19 marzo 2013 del Ministero dell'Interno Dipartimento della Pubblica Sicurezza, con le quali viene precisato che gli orari di apertura e chiusura delle attività autorizzate dalla Questura ai sensi dell'art. 88 T.U.LL.P.S. sono regolamentate dal Sindaco sulla base dei poteri descritti con l'art. 50, comma 7, del T.U.EE.LL. e ciò in ragione del fatto che tutti gli esercizi dediti al gioco rientrano nella categoria degli "esercizi pubblici";

Vista anche la giurisprudenza prevalente in materia ed in particolare le sentenze del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione quinta) n. 3271 del 30 giugno 2014 e n. 3845 del 27 agosto 2014, con le quali i magistrati hanno: *"avuto già modo di osservare come la circostanza, per la quale il regime di liberalizzazione degli orari sia applicabile indistintamente agli esercizi commerciali e a quelli di somministrazione, non precluda all'Amministrazione Comunale la possibilità di esercitare, a termini dell'art. 50, comma 7, del decreto legislativo n.267/2000, il proprio potere di inibizione delle attività per comprovate esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, oltre che del diritto dei terzi al rispetto della quiete pubblica, in caso di accertata lesione di interessi pubblici quali quelli in tema di sicurezza, libertà, dignità umana, utilità sociale, salute";*

Vista la sentenza della Corte Costituzionale n. 220/2014 del 18 luglio 2014, con la quale i giudici delle leggi hanno mostrato di ritenere plausibile l'interpretazione giurisprudenziale sopra richiamata affermando che: *"è stato riconosciuto che, in forza della generale previsione dell'art. 50, comma 7, del decreto legislativo n. 267/2000, il Sindaco può disciplinare gli orari delle sale giochi e degli esercizi nei quali siano installate apparecchiature per il gioco e che ciò può fare per esigenze di tutela della salute, della quiete pubblica, ovvero della circolazione stradale";*

Vista la sentenza del TAR Veneto, sez. III del 16 luglio 2015 n. 811 che ha riconosciuto il potere sindacale in argomento anche in assenza dell'atto di indirizzo del Consiglio comunale: *"...la giurisprudenza più recente ha ripetutamente affermato sia l'esistenza del potere in capo al Sindaco di regolare gli orari degli esercizi, ex art. 50, comma 7 T. U. EE.LL., sia che ciò possa essere fatto senza il previo atto di indirizzo consiliare, (...omissis...), posto che la norma impone un vincolo di conformità all'ordinanza del Sindaco solo ove gli indirizzi del Consiglio comunale siano già stati espressi, ma non subordina l'esercizio del potere di fissare gli orari alla previa adozione di un atto di indirizzo del Consiglio comunale:'.*

Visto il decreto legge 13 settembre 2012 n. 158 convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012 n. 189: "Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute" con cui è stato stabilito, come fatto cenno nelle premesse", di aggiornare i livelli essenziali di assistenza (LEA) *"con riferimento alle prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette da ludopatia";*

Vista la "Legge di stabilità regionale per l'esercizio 2015", approvata dal Consiglio regionale del Veneto il 27 aprile 2015 n.6, che all'art 20 detta disposizioni in materia di prevenzione, contrasto e riduzione del rischio dalla dipendenza dal gioco d'azzardo patologico (GAP), che in particolare al comma 3, lettera b), tra altri possibili interventi, indica anche la seguente misura: "*I Comuni (..omissis..) possono individuare gli orari di apertura delle sale giochi e la relativa sanzione amministrativa in caso di mancato rispetto degli stessi ...*"; ..

Visto l'art.110 del R.D - 18 giugno 1931 n.773: "*Approvazione del testo unico dette leggi di pubblica sicurezza T.U.L.L.P.S.*", che detta disposizioni circa l'esercizio del gioco lecito;

ORDINA

di stabilire i seguenti orari di esercizio dell'attività di sala gioco e di utilizzo degli apparecchi di intrattenimento e svago con vincite in denaro, collocati in altre tipologie di esercizi (commerciali, locali o punti di offerta del gioco - Decreto del Direttore Generale dei Monopoli di Stato prot. n. 2011/30011/Giochi/UD del 27/07/2011) ex art. 86 e 88 del T.U.L.L.P.S., così come indicato:

ORARI DI ESERCIZIO DELLE SALE GIOCHI AUTORIZZATE EX ART. 86 T.U.L.L.P.S. (ad esclusione delle sale biliardo e delle sale bowling in ragione della loro natura di attività prevalentemente sportiva):

dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 17.00 alle ore 22.00 di tutti i giorni, compresi i festivi;

ORARI DI FUNZIONAMENTO DEGLI APPARECCHI DI INTRATTENIMENTO E SVAGO CON VINCITA IN DENARO, di cui all'art. 110, comma 6 lett. a) e b) DEL T.U.L.L.P.S. RD 773/1931 collocati:

a) negli esercizi autorizzati ex art. 86 del T.U.L.L.P.S. (bar, ristoranti, alberghi, rivendite tabacchi, esercizi commerciali, circoli ricreativi, ricevitorie lotto ecc.); b) negli esercizi autorizzati ex art. 88 del T.U.L.L.P.S. (agenzie di scommesse, sale bingo, sale VLT, ecc.);

dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 17.00 alle ore 22.00 di tutti i giorni, compresi festivi. Gli apparecchi di cui sopra, nelle ore di sospensione del funzionamento, devono essere spenti tramite l'apposito interruttore elettrico di ogni singolo apparecchio ed essere mantenuti non accessibili.

DISPONE

che in tutti gli esercizi in cui sono installati apparecchi da gioco, il titolare della relativa autorizzazione di esercizio (o titolo equivalente) è tenuto ad osservare, oltre a quanto sopra indicato, anche le seguenti disposizioni:

- obbligo di esposizione di un apposito cartello (di dimensioni minime cm 20X30), in luogo ben visibile al pubblico, contenente in caratteri evidenti formule di avvertimento sul rischio di dipendenza dalla pratica di giochi con vincita in denaro, nonché le altre prescrizioni previste dalla legge;
- obbligo di esposizione all'esterno del locale di un cartello indicante l'orario di apertura delle sale giochi e di funzionamento degli apparecchi.

Fatta salva l'applicazione di altre disposizioni di legge, nonché delle previsioni del codice penale, la violazione alle disposizioni previste dalla presente ordinanza comporta la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 25,00 ad un massimo di euro 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis del decreto legislativo 13 gennaio 2000 n. 267, con l'applicazione dei principi di cui alla legge 24 novembre 1981 n.689. La Giunta Comunale, con proprio provvedimento adottato ai sensi dell'art.16 della legge n. 689/81 sopra citata, potrà disporre gli importi del pagamento della sanzione in misura ridotta, nonché

le sanzioni accessorie di tipo sospensivo o interdittivo, anche per i casi di reiterazione della violazione.

La presente ordinanza:

- sarà pubblicata all'Albo pretorio on line, sul sito istituzionale del Comune di Garda e resa nota al pubblico attraverso i mezzi di comunicazione locali. Sarà efficace dal giorno successivo alla pubblicazione all'Albo pretorio;
- verrà comunicata all'Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Verona, alla Questura di Verona, al Comando Provinciale dei Carabinieri di Verona e al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Verona.-

Il Sindaco
Davide Bendinelli

